



Allegato Tecnico
imballaggi di legno
(Accordo ANCI-Rilegno)

1. Oggetto dell'Allegato

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica, sulla base di Convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 2 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla Convenzione di attuazione del presente Allegato sono:

- il Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli imballaggi di legno, d'ora in poi Rilegno;
- il Comune/i o il soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi Convenzionato.

2. Convenzioni

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni, sulla base di una Convenzione-tipo e delega-tipo.

La delega e la Convenzione sono legate all'affidamento del servizio di raccolta differenziata; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che contestualmente decade.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a Rilegno per tutti gli obblighi previsti in Convenzione.

3. Definizione degli obblighi delle parti

Le Convenzioni dovranno interessare i rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica.

Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata.

Sarà cura del Convenzionato comunicare preventivamente a Rilegno ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della Convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni, al fine di permettere la corretta gestione della Convenzione stessa.

Il Convenzionato si impegna al conferimento presso una o più piattaforme di riferimento, che potranno essere modificate in accordo fra le parti nel corso della Convenzione, dei rifiuti di imballaggio di legno.

Rilegno riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico, presso le suddette piattaforme, senza ulteriori oneri in capo al Convenzionato, nonché all'avvio a recupero dei medesimi.

L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro un raggio di azione di 25 chilometri dal luogo di provenienza: per distanze superiori, Rilegno riconosce al Convenzionato, quale contributo al trasporto, l'importo di 1 Euro per ogni km eccedente.

4. Modalità di raccolta

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi di legno di cui ai documenti predisposti da Rilegno ai sensi dell'art. 223 del Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modd.

Il servizio di raccolta viene svolto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, col seguente modello organizzativo:

- a. il Convenzionato organizza la raccolta su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio primari (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico);
- b. il Convenzionato si impegna a favorire il conferimento degli imballaggi secondari e terziari presso le piattaforme indicate da Rilegno.

5. Corrispettivo

Con l'intento di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge, le parti assumono come riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo, un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento presso centri di raccolta comunali, integrato, ove previsto, da raccolta presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali.

Per i servizi di cui ai precedenti punti 3 e 4, Rilegno riconoscerà i seguenti corrispettivi:

- i. 13,71 Euro/ton per materiale con impurezze fino al 5% in peso;
- ii. 6,86 Euro/ton per materiale con impurezze oltre il 5% e fino al 10% in peso.

Rilegno non provvede alla presa in carico del materiale presso le piattaforme concordate, ove il materiale superi il 10% di impurezze.

Per conferimenti che contengano oltre il 5% di impurezze le stesse saranno ritirate dal Convenzionato a propria cura e spese.

Ai sensi del presente Allegato per impurezze si intendono i rifiuti non legnosi. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine. L'attribuzione dei corrispettivi in funzione delle fasce troverà corrispondenza con gli accertamenti di qualità di cui al successivo art. 7 e avrà decorrenza con analogo riferimento temporale.

I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro.

6. Corrispettivi per i servizi aggiuntivi

Rilegno e il Convenzionato potranno concordare localmente servizi aggiuntivi definendone modalità e corrispettivi.

7. Accertamento della qualità

Le operazioni di verifica del materiale oggetto del presente Allegato devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, fin dalla formazione del campione, presso la piattaforma di conferimento all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di impurezze, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica di un campione con costi ed organizzazione a carico di Rilegno.

La percentuale di impurezze sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - \text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti}] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di impurezze nel campione indicato verrà concordata tra le parti in sede locale.

È data facoltà al Convenzionato, qualora si verifichi un declassamento dei conferimenti, di richiedere una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro il trimestre di fatturazione successivo, restando inapplicata la verifica oggetto di accertamento.

Sono a carico del richiedente eventuali analisi aggiuntive effettuate ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. I risultati di queste eventuali analisi non saranno utilizzati ai fini della determinazione della percentuale di impurezze e quindi del corrispettivo; saranno comunque comunicati alla controparte.

8. Fatturazione

Il Convenzionato provvederà ad emettere trimestralmente fattura nei confronti di Rilegno e comunque entro 6 mesi dalla consegna del materiale alle piattaforme, allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese.

9. Campagne di informazione

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, Rilegno realizza, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di legno. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato e finalizzati all'ottimizzazione dei relativi livelli di qualità e quantità.

10. Accordi territoriali

Le parti si danno reciprocamente atto che localmente potranno essere concordate, in aggiunta a quanto disciplinato al punto 4, condizioni economiche, qualitative ed operative relative a una modalità di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche.

Per rifiuto ingombrante si intende il manufatto essenzialmente costituito di legno proveniente da utenze domestiche.

La locale applicazione di tale modalità di raccolta avviene in funzione delle reali opportunità di recupero del materiale legnoso, con l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuti di legno (imballaggi e ingombranti), per il successivo conferimento in piattaforme, rinunciando allo smaltimento.

11. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per i Soggetti Convenzionati

I Soggetti Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche;
- rifiuti di imballaggio conferiti in Convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

come dettagliatamente riportato nell'allegato A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI-CONAI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

12. Obblighi di trasmissione informazioni alla banca dati ANCI-CONAI per Rilegno

Rilegno si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI-CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai Convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

Periodo	Scadenza
Primo trimestre	30 giugno
Secondo trimestre	30 settembre
Terzo trimestre	31 dicembre
Quarto trimestre	31 marzo

Allegato A – Dati Convenzionati

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

Sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

Sede legale (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

Referente

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod Provincia

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (Euro)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della Convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

Note

- La “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni Convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune/Comuni delegante/i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune.
- Le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

